

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1271

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTAGLIA, MEDRI, DUTTO, PELLICANÒ, ARBASINO, ARISIO, BIASINI, CASTAGNETTI, CIFARELLI, DA MOMMIO, DEL PENNINO, DI BARTOLOMEI, DI RE, ERMELLI CUPELLI, FUSARO, GERMANÀ, GUNNELLA, LA MALFA, MARTINO, MONDUCCI, NUCARA, POGGIOLINI

Presentata il 6 febbraio 1984

Nuovi interventi per Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a definire il riparto dello stanziamento di lire 200 miliardi destinato a « nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia » di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), nonché a dettare, per quanto necessario, le diverse specifiche modalità di impegno e di utilizzazione della somma predetta.

La natura e le caratteristiche del provvedimento legislativo che ha disposto il finanziamento e l'esigenza di evitare che previsioni di spesa non si traducano rapidamente in spese effettive hanno indotto ad individuare categorie di interventi da finanziare che consentano una celere ed efficiente realizzazione, escludendo al contempo quelle — ad esempio il complesso di interventi ed opere rivolte all'abbattimento dei livelli di inquinamento delle acque della laguna veneziana, del bacino

in essa scolante e del mare antistante — per le quali sono stati anche recentemente previsti stanziamenti pubblici attraverso diversi canali di finanziamento — quali, nella fattispecie predetta, il FIO —.

Per converso, l'analisi critica delle esperienze compiute nella realizzazione delle disposizioni della legge n. 171 del 1973, la più recente « legge speciale per Venezia », e la consapevolezza degli avanzamenti ottenuti, nell'ultimo decennio, nella più precisa definizione dei concreti obiettivi da perseguire per assicurare la generale finalità della salvaguardia del territorio lagunare veneziano, hanno fatto emergere la necessità di non limitarsi ad un semplice rifinanziamento della precitata legge n. 171, lasciando prive di integrazioni le norme da essa dettate.

Nella presente proposta di legge, il riparto dello stanziamento di cui si

è detto, nel titolo I, è fissato nei seguenti termini:

lire 85 miliardi per interventi di competenza dello Stato, volti alla salvaguardia « fisica » della laguna veneziana e degli insediamenti urbani storici in essa esistenti;

lire 10 miliardi per interventi necessari a perseguire l'eliminazione del trasporto navale in laguna del petrolio, dei suoi derivati e degli altri materiali liquidi o gassosi aventi analoghe caratteristiche, fonte di frequenti spandimenti perniciosi e di potenziali rischi catastrofici per l'ecosistema lagunare;

lire 10 miliardi per opere di restauro e risanamento conservativo di edifici demaniali aventi interesse storico ed artistico destinati ad uso pubblico, e del patrimonio mobiliare pubblico, esistenti nel territorio veneziano;

lire 60 miliardi per la diretta esecuzione, ad opera dei comuni di Venezia e di Chioggia, di interventi diversi, volti tutti al restauro, al risanamento conservativo, al recupero, degli insediamenti storici lagunari, nel loro complesso e nei singoli immobili;

lire 20 miliardi da concedersi da parte dei medesimi comuni quali contributi ai proprietari di immobili siti negli insediamenti storici lagunari per l'attuazione di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;

lire 15 miliardi per agevolare la conservazione/riconversione del sistema economico produttivo dell'area veneziana, al duplice e complementare fine di salvaguardare il mantenimento e la vitalità delle componenti essenziali dell'insieme di elementi che caratterizzano l'area medesima, e di migliorare l'impatto delle attività con l'ambiente.

La salvaguardia « fisica » della laguna e degli insediamenti urbani storici.

Nell'ultimo decennio, le fondamentali intuizioni e gli essenziali dettati della legge n. 171 del 1973 (la « salvaguardia di

Venezia e della sua laguna », la tutela dell'« equilibrio idraulico », la conservazione dell'« unità fisica ed ecologica della laguna », la « esclusione di ulteriori opere di imbonimento », la « apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea », la « regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte »...), già sviluppati ed articolati negli « indirizzi » deliberati dal Consiglio dei ministri il 27 marzo 1975, sono stati approfonditi ed arricchiti sia in sede politica che in sedi culturali e tecnico-scientifiche, così da tracciare le coordinate ed i connotati strutturali di un « disegno » complessivo di interventi, suffragato da un larghissimo consenso, la cui più evidente caratteristica è l'attenzione per le interrelazioni fra tutti i diversi elementi che lo compongono.

Le analisi condotte, gli studi sviluppati, le opere di sistematizzazione di questi e di quelle, hanno infatti mostrato come il grande processo degenerativo in atto nell'ecosistema lagunare tenda a farne scomparire i caratteri specifici, quale zona di transizione tra mare e terraferma, come il punto di arrivo di tale processo, in assenza di un insieme di interventi e politiche antitendenziali, sarebbe un bacino caratterizzato da grandi e profondi canali collegati al mare, con correnti sempre più forti, che imporrebbero difese per i centri abitati e i litorali sempre più imponenti, al fine di sopportare non più l'azione delle tranquille acque di una laguna ma quelle delle onde e delle correnti di un braccio di mare. Di tale stato di degenerazione l'aumentata frequenza e ampiezza delle « acque alte » è da un lato l'elemento più appariscente, dall'altro quello che più immediatamente e drammaticamente si riflette sulle condizioni di vita, sull'economia, sulle stesse strutture fisiche degli insediamenti umani lagunari. Ma questo stato di degenerazione proseguirebbe, ed anzi si esalterebbe, in presenza di interventi definiti ed attuati al di fuori di una visione complessiva e di un programma coordinato, cosicché risulta necessario individuare un insieme

di decisioni idonee a bloccare ed a invertire la tendenza degenerativa in atto ed a condurre l'area lagunare in una situazione nella quale si possano controllare in modo continuo i processi evolutivi ambientali.

In quest'ottica il consiglio comunale di Venezia, nell'esprimere il richiesto parere in merito allo « Studio di fattibilità e progetto di massima per la difesa della laguna di Venezia dalle acque alte », redatto su incarico del Ministro dei lavori pubblici ed a questi consegnato il 26 giugno 1981, lo ha giudicato, con un documento votato all'unanimità il 23 febbraio 1982, rispettoso degli indirizzi della legge n. 171 del 1973 e dello stesso comune di Venezia ma « limitatamente agli interventi volti a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle acque alte ». Ribadendo peraltro come « l'abbattimento delle acque alte eccezionali non possa che essere parte di un più generale intervento di riequilibrio idrogeologico della laguna, di recupero degli equilibri tra le diverse componenti dell'ecosistema, di arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare », il consiglio comunale di Venezia ha invitato, conseguentemente, « il Governo a definire, d'intesa con gli enti locali, un piano-programma organico ... volto alle predette finalità ».

Analogamente la IX Commissione della Camera dei deputati ha votato, il 27 ottobre 1983, una risoluzione con la quale ha impegnato il Governo a « definire ... un piano unitario e globale » atto a perseguire le finalità anzidette.

Per le ragioni ora sommariamente ricordate la presente proposta di legge, al titolo I della parte II (articoli 2 e 3) prevede innanzitutto che il Governo rediga e sottoponga al Parlamento un piano unitario e globale di interventi e di opere, nonché di studi, ricerche e sperimentazioni, in cui, con particolare sottolineatura, si richiede siano evidenziate le correlazioni tra gli interventi previsti, e venga definito l'ordine logico e cronologico della loro attuazione, che si prevede vincolante rispetto ad ogni finanziamento pub-

blico per opere volte alla salvaguardia « fisica » della laguna veneziana e dei suoi insediamenti umani, con l'eccezione di cui si dirà in seguito.

Va precisato e ribadito che tale piano unitario e globale dovrà inscindibilmente comprendere sia gli interventi (aventi anche proprio autonomo valore) diretti al riequilibrio idrogeologico del bacino lagunare ed all'arresto e all'inversione del suo processo di degrado, sia quelli, coincidenti o meno con i primi, necessari per realizzare l'attenuazione dei livelli delle maree in laguna ed il recupero altimetrico di aree urbanizzate, al fine di porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle « acque alte » mediobasse e più frequenti, sia ancora quelli, da realizzarsi alle « bocche di porto », cioè ai varchi tra mare e laguna, per l'intercettazione, con sbarramenti manovrabili, delle maree di eccezionale livello e frequenza.

Tale piano dovrà altresì ricomprendere gli interventi, di cui si è detto, volti all'eliminazione del trasporto navale in laguna del petrolio, dei suoi derivati, e dei prodotti similari, interventi la cui complessità, anche per la vastità dell'ambito territoriale da interessare e la molteplicità dei soggetti pubblici e privati coinvolti, esige un ruolo di coordinamento e direzione del Governo nazionale.

Come si è accennato, si prevede che prima dell'approvazione del predetto piano possano essere eseguite talune opere, individuate tra quelle indiscutibilmente coerenti e funzionali con le finalità di arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare, nonché certamente compatibili con quelle da prevedersi nel piano e da ulteriormente definirsi progettualmente (quando non anche preliminari ad esse), indipendentemente dalle specifiche caratteristiche che queste ultime abbiano ad assumere in sede di definizione progettuale.

Il carattere di « preminente interesse nazionale » già riconosciuto, dalla legge n. 171 del 1973, al problema della « salvaguardia di Venezia e della sua laguna » ed i forti connotati di intersettorialità che presenta la complessa operazione di defi-

nizione, programmazione e realizzazione degli interventi volti a conseguire la salvaguardia « fisica » dell'ambito lagunare nei termini anzidetti, conducono a prevedere, oltre a momenti di intervento e coinvolgimento dell'Esecutivo e del Parlamento, come si è già segnalato, che la suddetta operazione sia complessivamente diretta e coordinata da uno speciale comitato di Ministri, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio, vertice e garante dell'unitarietà di indirizzo e della collegialità dell'Esecutivo nazionale.

Alla stessa logica risponde la previsione per cui la segreteria permanente del predetto comitato di Ministri sia assicurata dalla segreteria generale della programmazione, ed a quest'ultima spetti la materiale redazione del piano unitario e globale degli interventi.

Per ottenere il massimo di efficienza, rapidità, continuità nell'esecuzione del complesso di interventi programmati si ritiene che possa presentare aspetti di marcata positività l'utilizzo dell'istituto della « concessione » per la realizzazione delle opere ed anzi che possa essere opportuno prevedere l'affidamento al medesimo esecutore « concessionario » dell'intera, o della più gran parte, del suddetto complesso di interventi.

Il corretto ed utile impiego dell'istituto della « concessione » richiede:

che se ne fondi normativamente la possibilità definendone al contempo i lineamenti essenziali, così come la presente proposta fa all'articolo 5, con ampio riferimento al precedente offerto dalla legge n. 219 del 1981, recante provvedimenti per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

che l'affidamento in « concessione » della realizzazione di opere si riferisca e si conformi al piano unitario e globale di interventi di cui si è detto essendo da questo fissati, tra l'altro, l'ordine logico e cronologico inderogabile degli interventi da effettuarsi, nonché gli elementi fondamentali dei requisiti prestazionali da richiedere;

che siano previste fasi e momenti di verifica, controllo, eventuale adeguamento progettuale, degli interventi « concessi », da parte dei pubblici poteri;

che, infine, gli studi, le ricerche, le sperimentazioni (salvo quelle strettamente correlative agli aspetti esecutivi delle singole opere), nonché i controlli tecnico-scientifici, siano affidati a soggetti diversi dall'esecutore-« concessionario » delle opere, dotati di mezzi, strumenti ed autorità tali da potere esercitare pienamente ed efficacemente il proprio ruolo, anche ponendosi in aperta dialettica con il « concessionario », al che la presente proposta risponde prevedendo, sempre all'articolo 5, che i predetti studi, ricerche, sperimentazioni, siano affidabili ad una molteplicità di soggetti, in conformità alle indicazioni del piano di cui si è dianzi detto, dal Presidente del Consiglio su conforme parere del comitato di Ministri.

Il restauro ed il risanamento di edifici demaniali e del patrimonio mobiliare pubblico.

In merito la presente proposta di legge si limita a prevedere, al Titolo II (composto dal solo articolo 7), che si proceda in termini non episodici ma secondo un piano da definirsi da parte del Ministro per i beni culturali, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato eventualmente competenti e con i comuni territorialmente interessati.

Il restauro ed il risanamento conservativo degli insediamenti storici.

Nel disporre l'assegnazione ai comuni di Venezia e di Chioggia di consistenti somme per la diretta esecuzione di interventi di restauro, di risanamento conservativo, di recupero degli insediamenti storici lagunari di loro competenza territoriale, e nell'attribuire ai medesimi comuni il compito di provvedere alla ripartizione delle somme assegnate tra i diversi interventi previsti, la presente proposta di legge (Titolo III, articolo 8) fissa

peraltro alcuni limiti alla discrezionalità comunale. Ciò al fine di garantire un prevalente impegno degli stanziamenti in direzione del restauro e del risanamento conservativo del patrimonio immobiliare storico comunale a destinazione residenziale, invertendo la linea di tendenza (di privilegio del patrimonio immobiliare monumentale e d'uso pubblico) affermata con l'attuazione della legge n. 171 del 1973. Si prescrive pertanto che non meno del 50 per cento degli stanziamenti assegnati sia destinato ad interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di immobili appartenenti al patrimonio dei precitati comuni, e che non meno del 60 per cento di tale quota debba essere riservata ad interventi su immobili destinati ad usi totalmente o prevalentemente residenziali.

La constatazione della pratica impossibilità di massimizzare gli interventi sugli immobili residenziali comunali in assenza di un consistente « volano » di immobili non occupati, da usare come sede sostitutiva (temporanea o definitiva) per gli abitanti e le attività costrette a spostarsi in forza dell'effettuazione degli interventi, conduce altresì a stabilire che non meno del 5 per cento e non più del 20 per cento delle somme assegnate debba essere impegnato nell'acquisizione di immobili (edifici o terreni) e/o nella realizzazione di edifici da adibire, per l'appunto, a sedi sostitutive. In proposito si prescrive (all'articolo 9) che gli edifici acquisiti o realizzati al fine di disporre di sedi sostitutive in funzione degli interventi sul patrimonio immobiliare storico, e comunque con le somme a ciò destinate, non possano essere adibiti ad altre utilizzazioni, quali, ad esempio, il rialloggiamento di sfrattati. E ciò non per sottovalutazione della drammaticità di queste ultime esigenze ma nella convinzione che anche per dare ad esse una risposta concreta valga di più tenere rigorosamente ferma una linea di comportamento strategica e garantirsi la condizione necessaria per operare un massiccio risanamento del patrimonio esistente (in grado di aumentare la capacità alloggiativa com-

plexiva) piuttosto che inseguire la « logica perversa dell'emergenza » ed esserne travolti. Sempre a proposito dell'approntamento di sedi sostitutive, va sottolineato, infine, che la presente proposta (ancora all'articolo 9) da un lato prevede che le acquisizioni di immobili possano avvenire anche mediante trattativa privata, dall'altro stabilisce che l'individuazione di terreni ed edifici da adibire, per l'appunto, a sedi sostitutive, effettuata con gli strumenti urbanistici o con le delibere programmatiche dei comuni, equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi relativi, con ciò risolvendo parte dei problemi che hanno paralizzato l'azione in tale direzione dei comuni di Venezia e di Chioggia, nell'attuazione della legge n. 171 del 1973.

Oltre agli interventi di cui si è finora detto, su immobili degli insediamenti storici appartenenti ai patrimoni comunali e di approntamento di sedi sostitutive, si prevede che gli stanziamenti assegnati ai comuni di Venezia e Chioggia, per essere da questi direttamente utilizzati, siano destinati ad interventi di:

acquisizione di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività collettive od economiche, necessarie per il mantenimento delle essenziali caratteristiche degli insediamenti storici: in altri termini per conseguire una « salvaguardia » di tali insediamenti intesi come organismi complessi il cui valore storico-culturale è costituito non solamente dagli elementi fisici che li compongono, ma altresì dai modi d'uso coerenti e compatibili con essi;

realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali, di competenza comunale, ed il restauro di elementi dell'arredo urbano aventi interesse storico ed artistico;

effettuazione di studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni funzionali all'espletamento dei compiti attribuiti ai comuni dalla legge n. 171 del 1973 e dalla presente proposta.

Un'ulteriore prescrizione è dettata ai comuni dall'articolo 10, laddove si sancisce che gli interventi sugli immobili appartenenti al patrimonio comunale debbano prioritariamente assicurare la manutenzione, il restauro od il risanamento conservativo delle strutture portanti e delle parti esterne e comuni dell'intera unità edilizia, mentre interventi interni a singole unità immobiliari, con l'utilizzo delle somme stanziolate dalla presente proposta di legge, sono ammessi soltanto se realizzati mediante un insieme sistematico di opere che ricomprenda quelle predette, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad unità edilizie le cui strutture portanti e le cui parti esterne e comuni si trovino in buono stato di conservazione e di manutenzione. È opportuno chiarire che tale norma non è affatto suggerita da una sorta di riflusso verso inaccettabili concezioni di conservazione « delle facciate » e di restauro « scenografico », giacché si è ben convinti, al contrario, che quanto si è dianzi affermato a proposito degli insediamenti storici nel loro complesso valga altresì per i singoli organismi edilizi, e che il valore culturale d'essi stia nell'inscindibile unità delle loro caratteristiche strutturali, tipologiche e costruttive, nei modi d'uso e di organizzazione spaziale che nelle predette caratteristiche « fisiche » si esprimono e si realizzano: in altri termini nelle sintesi tra struttura, forma e funzione. La norma che si introduce vuole appunto contrastare una tendenza, predominante negli interventi dei privati proprietari e che potrebbe estendersi in quelli dei comuni sul proprio patrimonio, che ignora il valore di tale unità, nella misura in cui privilegia le opere interne alle singole unità immobiliari, fino a ridursi ad esse, rinunciando al restauro o al risanamento conservativo delle parti esterne e comuni. Tendenza che, comunque culturalmente non condivisibile, appare inaccettabile ove le opere predette siano effettuate fruendo di sovvenzioni o di agevolazioni disposte, com'è nel caso della presente proposta di legge, con stanziamento di risorse pubbliche speci-

ficamente riservate a singoli insediamenti storici, ai quali si riconosce un preminente interesse, in quanto parti eccezionalmente significative del patrimonio culturale nazionale. Non parrebbe infatti sotto alcun profilo giustificabile l'attribuzione agli insediamenti urbani dell'area veneziana di risorse pubbliche aggiuntive rispetto a quelle che derivano dai riparti degli stanziamenti ordinariamente disposti per l'edilizia sovvenzionata ed agevolata sull'intero territorio nazionale ove tali risorse venissero impiegate meramente nell'arricchimento degli standard abitativi interni degli alloggi.

L'articolo 12 estende la prescrizione ora esposta alla disciplina della concedibilità dei previsti contributi ai proprietari, privati e pubblici, di immobili siti negli insediamenti storici lagunari per l'attuazione di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, interne a singole unità immobiliari. Al fine di evitare che la prescrizione predetta abbia effetti di inceppamento per ogni categoria di opere, si prevede, all'articolo 13, che, ove la maggioranza dei proprietari di un'unità edilizia condominiale abbia richiesto contributi per opere sulle strutture portanti e sulle parti esterne e comuni, il comune, previo invito ai rimanenti proprietari a partecipare alle previste realizzazioni, ottenendo anch'essi gli spettanti contributi, possa sostituirsi ai proprietari eventualmente renitenti, partecipando all'esecuzione delle opere con gli altri condomini, ovvero affidandola integralmente a questi ultimi e provvedendo in ogni caso al recupero delle quote di spesa dei proprietari renitenti, detratti i contributi ad essi concedibili.

Quanto ai più volte rammentati contributi ai proprietari per interventi sul proprio patrimonio, viene previsto, all'articolo 11 della presente proposta, che essi abbiano una duplice e nettamente distinta natura, correlativamente alle due categorie di opere individuate.

Per le opere sulle strutture portanti e sulle parti esterne e comuni delle unità edilizie si prevedono infatti contributi in-

conto capitale in misura pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, mentre per le quote di spesa così non coperte, nonché per le altre opere — cioè, essenzialmente, per quelle interne alle singole unità immobiliari — si prevedono contributi in annualità, costanti per dieci anni, in misura pari al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, stabilendo altresì che i mutui destinati alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo siano assistiti dalla garanzia dello Stato e possano essere concessi fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile senza richiedere le garanzie supplementari all'ipoteca.

La soluzione dei contributi in annualità, anziché quella — macchinosa e di fatto impraticata — dell'intervento pubblico con susseguente rimborso da parte dei proprietari di percentuali delle spese sostenute, prevista dalla legge n. 171 del 1973 e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica n. 791 del 1973, ovvero quella dei contributi in conto interessi, prevista dalla legge n. 457 del 1978, è stata prescelta per la sua snella e celere praticabilità e per gli elevati gradi di flessibilità e di libertà che consente, tra l'altro lasciando al proprietario beneficiario dei contributi l'iniziativa e la discrezionalità nell'individuazione dell'ente mutuante e nell'eventuale contrattazione delle condizioni di mutuo.

Sempre all'articolo 11 si prescrive che i contributi previsti siano concessi in via prioritaria ai proprietari degli immobili sui quali gli interventi siano resi obbligatori per effetto delle determinazioni assunte ai sensi della vigente legislazione ordinaria e speciale. Ferma restando tale prescrizione, si prevede che i criteri per l'assegnazione dei contributi siano determinati dai comuni di Venezia e di Chioggia, essendo ammissibile ed auspicabile che essa intervenga, fino alla concorrenza delle somme stanziare, semplicemente a seguito della formulazione della relativa richiesta, contestualmente alla domanda di concessione o di autorizzazione all'effettuazione delle opere.

L'articolo 14 della presente proposta di legge prevede che la concessione dei contributi sia subordinata alla stipula di una convenzione con il comune, mediante la quale il proprietario beneficiario si impegni, tra l'altro ed essenzialmente, a praticare per 30 anni, ove non abiti od utilizzi direttamente le unità edilizie od immobiliari interessate dagli interventi ammessi a contributo, prezzi di vendita e canoni di locazione controllati. Ciò in conformità all'analogha prescrizione contenuta nella legge n. 171 del 1973 e ad un orientamento costante dell'ordinamento italiano in materia di edilizia agevolata, per il quale è tipico prevedere, a fronte di contributi pubblici, l'assunzione da parte dei beneficiari di « oneri di comportamento » sostanzialmente consistenti nella non lucrabilità di rendite eccedenti l'equa remunerazione dei capitali direttamente investiti e, correlativamente, nella partecipazione dei proprietari beneficiari alla realizzazione di finalità alle quali viene riconosciuto interesse generale o comunque rilevanza sociale.

Va sottolineato che, nel definire le norme relative ai contenuti della prevista convenzione, si è posta particolare cura a garantire che comunque i prezzi di vendita ed i canoni di locazione praticabili rispondano a corretti criteri di convenienza economica e cioè, per l'appunto, assicurino un'equa remunerazione del valore patrimoniale riconoscibile agli immobili prima degli interventi e dei capitali investiti dal proprietario per l'effettuazione degli interventi medesimi.

Al fine di sciogliere almeno alcuni dei « lacci e laccioli » che hanno inceppato nel trascorso decennio la realizzazione di talune previsioni della legge n. 171 del 1973, sono rivolte le norme di cui all'articolo 15 della presente proposta. Innanzitutto si sopprimono le previsioni relative alle « aziende a prevalente partecipazione pubblica » (statale, regionale, provinciale, del comune interessato e di « altri enti locali »!) per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo, che, costituitesi soltanto formalmente nei loro organi direttivi, stan-

no ancora interrogandosi sulla propria identità e sul proprio ruolo e, soprattutto, si sopprimono le norme secondo le quali molteplici essenziali interventi possono essere realizzati solamente a mezzo di dette « aziende ». Si prevede, al contrario, che tali interventi possano essere effettuati dai comuni di Venezia e di Chioggia direttamente, od avvalendosi dell'Istituto autonomo case popolari, ovvero di aziende speciali a prevalente partecipazione comunale.

In secondo luogo si prevede che l'esecuzione degli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia possa essere affidata in « concessione » a società ed imprese di costruzione, in termini analoghi a quanto previsto circa l'uso di tale istituto per la realizzazione degli interventi di competenza dello Stato, per la salvaguardia « fisica » della laguna e degli insediamenti urbani storici siti in essa.

La conservazione del sistema produttivo veneziano ed il miglioramento del suo impatto ambientale.

Gli insediamenti produttivi di tipo artigianale e piccolo/medio industriale, siti a Venezia insulare, nelle isole di Murano e Burano e nel centro storico di Chioggia, data l'estrema complessità morfologica dei luoghi e l'ormai acclarata impossibilità di realizzazione di una rete fognaria generale dotata di proprio impianto di depurazione terminale, si trovano a dover sostenere, per porsi in grado di rispettare i previsti ed irrinunciabili limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue, costi aggiuntivi elevatissimi, che porrebbero tali insediamenti in condizione di oggettivo grave svantaggio rispetto a quelli localizzati nel restante territorio nazionale.

Poiché si ritiene essenziale sia il deciso miglioramento dell'impatto di tali attività produttive con l'ambiente lagunare, sia il mantenimento nei precitati insediamenti urbani di un sistema di attività economiche idoneo a conservarne le essenziali caratteristiche di vitalità, si pro-

pone, all'articolo 17 della presente proposta di legge, che la somma di lire 6 miliardi sia utilizzata per la concessione di contributi in conto capitale, in misura pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, alle imprese che, al fine di rispettare le prescrizioni di tutela ambientale, operino interventi sugli insediamenti produttivi siti nelle località urbane predette, sia dotandoli di impianti di depurazione che modificano gli impianti tecnologici ed i processi produttivi.

L'articolo 18 propone che una ulteriore somma di lire 6 miliardi venga assegnata ai comuni compresi nel comprensorio veneziano, previsto dalla legge n. 171 del 1973, per la predisposizione di aree attrezzate per insediamenti produttivi di tipo manifatturiero, prevedendo che le operazioni di rilocalizzazione, accompagnate o meno da conversione produttiva, e quelle di nuovo impianto, in tali aree, ove presentino un bilancio ambientale positivo, siano agevolate dall'esonero dal pagamento del 60 per cento delle spese relative all'attrezzamento dell'area.

Anche al fine di stimolare l'adempimento, finora inevaso, di una delle fondamentali previsioni della legge n. 171 del 1973 e cioè l'adozione e l'approvazione del « piano comprensoriale » relativo alla laguna ed all'entroterra di Venezia, si prevede che la somma predetta, ove tale piano sia vigente due mesi dopo l'entrata in vigore della legge proposta, venga ripartita tra i comuni compresi nel piano comprensoriale, in relazione alle previsioni di aree da destinare ad insediamenti produttivi di tipo manifatturiero fissate dal piano medesimo. Ad evitare, peraltro, l'impossibilità di impiego dello stanziamento, si prevede altresì che, in mancanza del piano comprensoriale approvato nei termini sopra detti, lo stanziamento stesso sia ripartito tra i comuni di Venezia e di Chioggia, ferma restando la facoltà di tali comuni di utilizzare le somme assegnate per attrezzare aree previste da piani per gli insediamenti produttivi di tipo consortile intercomunale.

Infine, uno stanziamento di lire 3 miliardi è destinato, dall'articolo 19, ad opere di carattere « basico », parte di competenza dello Stato e parte di competenza del comune di Venezia, per avviare la realizzazione di un « terminal » intermodale in gronda alla laguna veneziana, in località Tessera, essenziale al fine di recuperare, anche attraverso l'attivazione di un diverso sistema di percorrenze e di traffici, la unitarietà del sistema territoriale lagunare e di decongestionare l'attuale schema di accesso alla Venezia insulare, ed al contempo capace, ponendosi al servizio anche della tradizionale industria vetraria muranese, di abbattere i costi di trasporto che tale attività produttiva deve attualmente sostenere in ragione delle presenti irrazionali e non funzionali modalità sia di approvvigionamento delle materie prime che di inoltro dei prodotti ai mercati.

Disposizioni finali.

L'ottica fortemente « programmatoria » che, come è stato ripetutamente fatto presente, si è voluto improntasse tutti i diversi aspetti della presente proposta di legge, ha indotto a prevedere, al Titolo V e finale, una precisa procedura, coinvolgente le amministrazioni dello Stato ed il comune di Venezia, volta a rendere gli ingenti beni demaniali siti nell'area veneziana funzionali al perseguimento delle finalità, di « preminente interesse nazionale », sancite dalla legge n. 171 del 1973. In altri termini si intende da un lato garantire che le determinazioni relative alle destinazioni ed agli usi di tali beni demaniali siano sottratte alle logiche dell'episodicità e della frammentarietà e ricondotte entro « disegni » organici e coerenti, dall'altro che le cessioni, o concessioni, di tali beni ai soggetti utilizzatori, ivi compreso il comune di Venezia, non rispondano a meri ed occasionali criteri di « politica patrimoniale », e dipendono invece da una accertata capacità progettuale ed operativa.

In coerenza con tale impostazione, si propone di risolvere i problemi specifici

creati dalla previsione, contenuta nella legge n. 171 del 1973, della cessione al comune di Venezia delle caserme « Manin » e « Cornoldi » all'esclusivo fine di « essere destinate ad abitazioni, anche a carattere temporaneo ». La mancanza di una definita procedura programmatoria, e la rigidità della norma citata, hanno infatti da un lato portato a constatare l'impossibilità di dare attuazione alla prescrizione per quanto attiene alla caserma « Cornoldi », che si è verificato essere necessaria all'amministrazione della Difesa, e dall'altro a lasciare inutilizzata la caserma « Manin », pur venduta al comune di Venezia, per la sua oggettiva impossibilità ad essere adibita ad usi residenziali, se non attraverso inaccettabili manomissioni delle sue caratteristiche storiche, tipologiche e strutturali. Si prevede quindi l'eliminazione della previsione relativa alla caserma « Cornoldi », e che la caserma « Manin » possa essere adibita a qualsiasi finalità di pubblico interesse, anche in considerazione del fatto che il trasferimento in essa di funzioni pienamente coerenti con le sue caratteristiche (uffici pubblici, istituti scolastici e simili) può consentire di « liberare » edifici a tipologia residenziale, oggi occupati per altri usi, e di riacquisire conseguentemente non irrilevanti quantità di offerta abitativa.

A seguito dello specifico suggerimento della meritoria « Associazione per la tutela del patrimonio naturale, storico, artistico nella laguna di Venezia - Estuario nostro » è stato introdotto, sempre al titolo V, un articolo volto a completare ed aggiornare il sesto comma dell'articolo 10 della legge n. 171 del 1973. Tale disposizione delegava il Governo ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, norme volte a limitare le emanazioni inquinanti dei natanti a propulsione meccanica nella laguna di Venezia. Il termine ora ricordato è ampiamente ed inutilmente scaduto. Peraltro da un lato una commissione tecnica, costituita presso il Ministero della marina mercantile, ha portato a completamento un'indagine,

avvalendosi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura « Vascia navale », al termine della quale sono state formulate precise e valide proposte, dall'altro lato è venuto, in questi anni, sempre più evidenziandosi il drammatico problema dell'« inquinamento idrodinamico », ovvero dei nefasti effetti del « moto ondoso », oltreché sulla buona percorribilità della rete canalizia che costituisce uno dei due fondamentali reticoli cinematici degli insediamenti urbani lagunari (l'altro essendo quello pedonale), sulle sponde di tale rete, sulle fondazioni degli edifici, in una parola, per la sopravvivenza « fisica » stessa dei predetti insediamenti. Si propone pertanto di attribuire nuovamente al Governo la delega ad emanare le norme occorrenti a determinare le caratteristiche dei natanti a propulsione meccanica in termini tali da abbattere ogni tipo di « inquinamento » da questi prodotto, ivi compreso

quello derivante dal succitato « moto ondoso », entro termini ragionevoli, che tengano conto del pregevole lavoro di approfondimento finora svolto. E si propone altresì di prevedere finanziamenti, sia per la concessione di contributi per le trasformazioni di natanti eventualmente necessarie, che per la installazione degli opportuni sistemi di controllo, nonché per la effettuazione di specifiche ricerche volte ad individuare soluzioni di naviglio, anche non convenzionali, il più possibile aderenti alle peculiari esigenze della laguna veneziana e degli insediamenti urbani siti in essa. Dati i previsti tempi di emanazione delle norme delegate, ne è derivata la non previsione dell'impiego, ai fini ora detti, di parte delle risorse destinate a « nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia » dalla « legge finanziaria » per il 1984, ma invece la proposta che in merito si provveda con successive « leggi finanziarie ».

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE I.

TITOLO I

ART. 1.

La spesa di lire 200 miliardi per nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è destinata alla realizzazione delle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, recante interventi per la salvaguardia di Venezia, ed è ripartita come segue:

1) lire 85 miliardi per l'esecuzione di interventi ed opere, di competenza dello Stato, volte all'arresto ed all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare, al suo riequilibrio idrogeologico, ed a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle inondazioni derivanti dal fenomeno delle « acque alte », mediante l'attenuazione dei livelli di marea in laguna, il recupero altimetrico di aree urbanizzate e sbarramenti manovrabili per l'intercettazione delle maree di eccezionale livello e frequenza;

2) lire 10 miliardi per l'esecuzione di interventi ed opere, di competenza dello Stato, volte alla conversione del sistema di approvvigionamento dell'area veneziana del petrolio, dei suoi derivati e degli altri materiali liquidi o gassosi aventi analoghe caratteristiche, al fine di ottenere l'eliminazione del trasporto navale in laguna dei predetti materiali;

3) lire 10 miliardi per l'esecuzione di opere, di competenza dello Stato, volte al restauro ed al risanamento conservativo di edifici demaniali aventi interesse storico ed artistico destinati ad uso pubblico, nonché al restauro ed alla conservazione

del patrimonio mobiliare pubblico, nell'ambito di cui al sesto comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171;

4) lire 60 miliardi, di cui 54 da assegnare al comune di Venezia e 6 da assegnare al comune di Chioggia, per l'esecuzione, ad opera di tali comuni, nell'ambito di Venezia insulare, delle isole della laguna, del centro storico di Chioggia, di interventi di:

a) acquisizione di immobili da destinare alla residenza, a servizi, nonché ad attività necessarie per il mantenimento delle essenziali caratteristiche dei precitati insediamenti;

b) acquisizione di immobili e realizzazione di manufatti da destinare alla residenza ed alle attività connesse, in funzione esclusiva delle esigenze di sistemazione derivanti da previsti interventi di restauro e risanamento conservativo;

c) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di immobili appartenenti al patrimonio dei predetti comuni;

d) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali, di competenza comunale, ed il restauro di elementi dell'arredo urbano aventi interesse storico ed artistico;

5) lire 20 miliardi, di cui 18 miliardi da assegnare al comune di Venezia e 2 miliardi da assegnare al comune di Chioggia, per la concessione, da parte di tali comuni, di contributi per l'attuazione di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato e pubblico sito in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia;

6) lire 15 miliardi per agevolare la conservazione del sistema di attività produttive esistenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna, ed in genere nell'area veneziana, rendendone accettabile l'impatto sull'ambiente, secondo le di-

sposizioni di cui al titolo IV della parte II della presente legge.

PARTE II.

TITOLO I.

ART. 2.

Ai fini di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 1, il Governo, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti la regione del Veneto, la provincia di Venezia ed i comuni di cui al sesto comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, redige e sottopone al Parlamento, per l'approvazione, un piano unitario e globale di interventi.

Il piano di cui al comma precedente contiene essenzialmente:

a) l'indicazione degli interventi e delle opere ritenute necessarie od opportune corredata dei progetti di massima relativi ai singoli interventi ed al loro complesso;

b) l'indicazione degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni volte a convalidare le scelte del piano e di quelle preliminari alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle opere, o di loro successivi stralci funzionali;

c) l'evidenziazione delle correlazioni tra gli interventi previsti, e la conseguente definizione dell'ordine logico e cronologico e delle eventuali scansioni temporali di attuazione degli interventi medesimi, anche al fine di garantire dal verificarsi di aggravii, anche transitori, della situazione idrodinamica ed ecologica lagunare e di escludere qualsiasi possibilità di divisione, anche temporanea, dell'unità fisica della laguna;

d) la determinazione degli elementi fondamentali delle modalità di affidamento dell'esecuzione delle singole opere, o del loro complesso, dei requisiti prestazionali da fissare e delle relative garanzie da richiedere;

e) la precisazione dei termini di affidamento dell'effettuazione degli studi,

delle ricerche e delle sperimentazioni, nonché delle modalità di esecuzione delle verifiche e dei controlli tecnico-scientifici;

f) l'indicazione dei presumibili costi.

Al momento della presentazione della legge annuale contenente le disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato il Governo fornisce al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 3.

Dalla data di approvazione del piano di cui al precedente articolo qualsiasi intervento, da effettuarsi nella laguna di Venezia, od avente diretta od indiretta influenza sulle condizioni della laguna stessa, deve essere conforme a tale piano, e comunque compatibile con esso. Ogni finanziamento pubblico, o comunque disposto, per opere volte ai fini di cui al numero 1 del precedente articolo 1, deve rispettare le indicazioni del piano, con particolare riferimento al definito ordine temporale degli interventi.

Possono comunque essere eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano le seguenti opere:

a) protezione e rafforzamento dei litorali;

b) marginamenti lagunari e rafforzamento di territori emergenti;

c) manutenzione e ripristino di canali lagunari, ai fini della loro riattivazione funzionale e della vivificazione di zone periferiche della laguna;

d) riapertura di varchi per l'espansione della marea in zone intercluse;

e) interventi volti al fine di cui al numero 2 del precedente articolo 1.

ART. 4.

Per la preparazione del piano di cui al precedente articolo 2 e per la direzione

generale, il coordinamento e la verifica della sua attuazione è costituito un comitato così composto: Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che può presiederlo in sua vece, Ministro dei lavori pubblici, Ministro per i beni culturali e ambientali, Ministro dell'ecologia, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio sottosegretario all'uopo delegato.

Compete in particolare al comitato di cui al comma precedente esprimersi sull'affidamento dell'esecuzione delle opere di cui alla lettera *a*), e degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni di cui alla lettera *b*) del secondo comma del precedente articolo 2, sui requisiti prestazionali da fissare e sulle relative garanzie da richiedere, e determinare le modalità ed i termini per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

La segreteria permanente del comitato di cui al primo comma è assicurata dalla segreteria generale della programmazione economica del Ministero del bilancio, cui compete la redazione del piano di cui al precedente articolo 2, sentite le amministrazioni rappresentate nel predetto comitato.

La segreteria permanente di cui al comma precedente acquisisce gli studi, le ricerche, le sperimentazioni e le elaborazioni prodotte dal comitato di cui all'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dal « Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia e a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali ».

L'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

L'effettuazione delle verifiche e dei controlli sulla realizzazione delle opere di cui alla lettera *a*) del secondo comma del precedente articolo 2 spetta al Magistrato delle acque di Venezia; all'uopo il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la costituzione presso

il Magistrato alle acque di Venezia di uno specifico nucleo operativo, e per garantire a quest'ultimo l'effettiva congrua dotazione di personale, anche mediante assunzioni a contratto, nonché dei necessari strumenti tecnici e scientifici e di ogni altro mezzo materiale.

ART. 5.

In deroga alle norme vigenti l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera *a*) del secondo comma del precedente articolo 2, purché esattamente determinati, può essere affidata, preferibilmente per complessi organici di opere e di lavori e compresa la relativa progettazione esecutiva e le correlative sperimentazioni, in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con esse, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

Il soggetto concessionario è scelto, anche sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa, in riferimento ad una pluralità di elementi prefissati dal comitato di cui al primo comma del precedente articolo 4. L'affidamento delle concessioni è effettuato dal Ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del predetto comitato.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:

a) le modalità ed i tempi per la presentazione degli elaborati progettuali esecutivi richiesti;

b) i vincoli, le direttive, i requisiti prestazionali da garantire, ovvero i modi ed i termini della loro successiva determinazione od ulteriore precisazione;

c) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli in corso d'opera, per i collaudi definitivi;

d) i criteri per la definizione del compenso;

e) la concessione di anticipazioni, pari a percentuali del compenso relativo all'intera opera, o al complesso di opere, ovvero a stralci funzionali, al momento dell'approvazione della convenzione ed in quelli di ultimazione di stati d'avanzamento, fermo restando che non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;

f) le modalità ed i tempi per i pagamenti residuali del compenso;

g) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;

h) le ipotesi di risoluzione della convenzione e le penali per l'inadempimento o la violazione degli obblighi convenzionali;

i) i casi in cui possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione e le relative modalità;

l) l'inserimento di una clausola compromissoria.

Gli studi, le ricerche e le sperimentazioni di cui alla lettera *b)* del secondo comma del precedente articolo 2 sono affidate ad istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche, ad istituti e laboratori universitari, ad altri istituti ed enti di ricerca, a ditte ed a singoli esperti, in ogni caso anche stranieri.

L'affidamento degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni di cui al comma precedente è effettuato dal Presidente del Consiglio, su conforme parere del comitato di cui al primo comma del precedente articolo 4; la loro esecuzione è disciplinata da apposite convenzioni, conformi a quanto previsto al terzo comma del presente articolo, in quanto applicabile.

ART. 6.

Per l'effettuazione degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 2, nonché per le spese di funzionamento del segretariato permanente di cui al terzo

comma del precedente articolo 4, e per l'adeguamento delle dotazioni del Magistrato alle acque di Venezia di cui al terzo comma del medesimo articolo 4, è destinato non meno del 10 per cento della somma degli stanziamenti di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 1.

Con decreto del Ministro del tesoro, su conforme parere del comitato di cui al primo comma del precedente articolo 4, si provvede alla ripartizione della somma di cui al comma precedente tra le diverse finalità ivi indicate.

Qualora il comitato di cui al primo comma del precedente articolo 4 decida di fare eseguire, prima dell'approvazione del piano di cui all'articolo 2, opere rientranti fra quelle indicate al secondo comma dell'articolo 3, il medesimo predetto comitato, tenuto conto dei costi previsti, provvede a determinare le relative ripartizioni, fino al limite della somma residua ai sensi del primo comma del presente articolo, a valere sulla somma degli stanziamenti di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 1; il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi relativi. Gli importi eventualmente residui sono successivamente impegnati dalle competenti amministrazioni dello Stato in conformità al piano approvato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

TITOLO II.

ART. 7.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali provvede alla ripartizione della somma di cui al numero 3 del precedente articolo 1 tra le finalità ivi indicate. Lo stesso Ministro definisce, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato eventualmente competenti e con i comuni dove sono siti gli immobili interessati, un piano nel quale sono indicati gli interventi, volti al restauro ed al risanamento conservativo di edifici demaniali aventi interesse storico ed artistico destinati ad uso pubblico, da attuarsi prioritariamente.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel predetto numero 3 del precedente articolo 1.

TITOLO III.

ART. 8.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni di Venezia e di Chioggia provvedono con proprie deliberazioni alla ripartizione degli stanziamenti di cui al numero 4 del precedente articolo 1 tra le finalità ivi indicate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma.

Fino al 5 per cento degli stanziamenti assegnati può essere destinato all'effettuazione di studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni funzionali all'espletamento dei compiti di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e della presente legge; non meno del 5 e non più del 20 per cento degli stanziamenti assegnati deve essere destinato agli interventi di cui alla lettera *b*) del citato numero 4 del precedente articolo 1; non meno del 50 per cento degli stanziamenti assegnati deve essere destinato agli interventi di cui alla lettera *c*) del medesimo numero 4 del predetto articolo 1, e non meno del 60 per cento della somma così determinata deve essere destinata alla manutenzione straordinaria, al restauro ed al risanamento conservativo di immobili destinati ad usi totalmente o prevalentemente residenziali.

Le deliberazioni dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui al primo comma del presente articolo costituiscono integrazione dei rispettivi programmi pluriennali di attuazione, formati ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; con le medesime deliberazioni i predetti comuni possono altresì variare la destinazione delle somme stanziare con i già approvati programmi di

intervento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, ma non ancora impegnate.

ART. 9.

Le acquisizioni di immobili ai sensi ed ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 4 del precedente articolo 1 possono avvenire anche mediante trattativa privata.

L'individuazione di terreni e di edifici da destinare alla residenza ed alle attività connesse, in funzione delle esigenze di risistemazione derivanti da previsti interventi di restauro e risanamento conservativo, effettuata mediante gli strumenti urbanistici ovvero con le deliberazioni di cui al primo comma del precedente articolo 8, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi relativi, i quali sono ritenuti di rilevante e preminente interesse pubblico, anche agli effetti di cui alla lettera *a)* del quinto comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli immobili acquisiti o realizzati ai sensi del comma precedente, e comunque con l'impegno delle somme destinate ai fini di cui alla lettera *b)* del numero 4 del precedente articolo 1, sono assegnati esclusivamente a soggetti che debbano trasferire, in via transitoria o definitiva, la propria residenza o la sede della propria attività, in conseguenza di interventi di restauro e risanamento conservativo. I predetti immobili sono assegnati in locazione a canoni determinati, in relazione alle caratteristiche degli immobili ed ai requisiti posseduti dai soggetti interessati, in conformità alle leggi vigenti al momento dell'assegnazione. Sono ammesse permutate soltanto qualora l'immobile sede della residenza o dell'attività sia in proprietà del soggetto che debba trasferirsi, ed il comune riconosca e motivi l'opportunità e la convenienza di acquisirlo.

ART. 10.

Gli interventi di cui alla lettera c) del numero 4 del precedente articolo 1 devono prioritariamente assicurare, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e degli strumenti urbanistici vigenti, la manutenzione, il restauro od il risanamento conservativo, delle strutture portanti e delle parti esterne e comuni dell'intera unità edilizia cui si riferiscono.

Interventi interni a singole unità immobiliari, con l'utilizzazione delle somme destinate ai fini di cui alla predetta lettera c) del numero 4 del precedente articolo 1, sono ammessi soltanto se realizzati mediante un insieme sistematico di opere che ricomprenda quelle di cui al comma precedente, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad unità edilizie le cui strutture portanti e le cui parti esterne e comuni siano già state oggetto di interventi, e comunque si trovino in buono stato di conservazione e di manutenzione.

ART. 11.

Con le medesime deliberazioni di cui al primo comma del precedente articolo 8 i comuni di Venezia e di Chioggia determinano i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al numero 5 del precedente articolo 1. Tali contributi sono concessi in via prioritaria ai proprietari degli immobili compresi nei comparti di cui all'articolo 13 della legge 16 aprile 1973, n. 171 ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, ed inclusi nei programmi di intervento di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, ovvero nei programmi pluriennali di attuazione, anche ai fini e per gli effetti di cui alla lettera c) del quinto comma ed ai commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Sono concessi, fino alla concorrenza della somma a ciò destinata dalle deliberazioni di cui al comma precedente, contributi in capitale in misura pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, per interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativi a:

a) le strutture portanti delle unità edilizie;

b) le parti esterne e comuni delle unità edilizie, compresi i provvedimenti occorrenti ad evitare la risalita dell'umidità lungo le murature, ed i rinnovi dei manti di copertura nonché delle sottostanti strutture, ove degradate, e delle sovrastrutture.

Sono altresì concessi, fino alla concorrenza della somma a ciò destinata dalle deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo, contributi in annualità, costanti per dieci anni, in misura pari al 30 per cento della spesa per gli interventi ammessi a contributo, e ritenuta ammissibile dal comune. I mutui destinati alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, e possono essere concessi fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, al netto dell'eventuale contributo in capitale concesso ai sensi del comma precedente, senza richiedere le garanzie supplementari all'ipoteca di cui al terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. I contributi in annualità possono essere ceduti « pro soluto » dal concessionario all'ente mutuante.

ART. 12.

I contributi di cui al terzo comma del precedente articolo 11 possono essere concessi per gli interventi indicati al secondo comma del medesimo articolo, anche in relazione alla quota della spesa ritenuta

ammissibile non coperta da contributo in capitale, nonché per altri interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, anche interni a singole unità immobiliari. In tale ultimo caso i contributi predetti sono concessi soltanto ove i relativi interventi facciano parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quelle di cui al secondo comma del precedente articolo 11, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad unità edilizie le cui strutture portanti e le cui parti esterne e comuni siano già state oggetto di interventi, e comunque si trovino in buono stato di conservazione e di manutenzione.

I contributi di cui al numero 5 del precedente articolo 1 possono essere concessi anche a soggetti cui siano stati concessi, in diritto di superficie od in enfiteusi, immobili di proprietà dei comuni di Venezia o di Chioggia o di altri enti pubblici, anche non territoriali, o di diritto pubblico.

ART. 13.

Ferme restando le disposizioni di cui alla lettera c) del quinto comma, ed ai commi sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, qualora i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno il 51 per cento del valore di un'intera unità edilizia, abbiano richiesto contributi per interventi di cui al secondo comma del precedente articolo 11, il comune, ove ritenga concedibili i contributi richiesti, invita i rimanenti proprietari a partecipare alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine di 60 giorni per manifestare la propria volontà. Decorso inutilmente tale termine, od essendo stato manifestato dissenso, il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, partecipando alla realizzazione degli interventi con i proprietari richiedenti, ovvero affidandone a questi ultimi

l'integrale esecuzione; la spesa sostenuta dal comune per la quota degli interventi di spettanza dei proprietari dissenzienti è posta a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile ove accettino di assumere gli impegni di cui al successivo articolo 14; il rimborso dovuto è riscosso con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 14.

La concessione dei contributi di cui al numero 5 del precedente articolo 1 è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune, da trascrivere nei registri immobiliari, a cura del comune ed a spese dei beneficiari, con la quale questi ultimi, singoli od associati, si impegnino almeno:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento concesso od autorizzato;

b) ad abitare o ad utilizzare direttamente le unità edilizie od immobiliari interessate dagli interventi ammessi a contributo per un periodo non inferiore a 20 anni, ovvero a locarle, per un periodo non inferiore a 30 anni, a soggetti che abbiano o che si impegnino a stabilire la propria residenza, o che esercitino o si impegnino ad esercitare un'attività stabile, nel comune in cui insiste l'immobile interessato;

c) a praticare, in caso di cessione delle predette unità edilizie od immobiliari nel suddetto periodo di tempo, prezzi corrispondenti ad un valore convenzionale pari al valore locativo, calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni, prima degli interventi, aumentato dell'ammontare della spesa per gli interventi ritenuta ammissibile dal comune, ridotto dei contributi concessi;

d) ad applicare canoni di locazione in percentuale pari al 4 per cento del valore convenzionale di cui alla precedente lettera c);

e) ad assicurare la prelazione di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

f) ad eseguire periodicamente le opere di manutenzione ordinaria necessarie per mantenere in buone condizioni gli immobili o le unità immobiliari;

g) a corrispondere le somme previste a titolo di sanzione per l'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Ferme restando le prescrizioni circa il diritto di prelazione di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, il comune può richiedere che le unità edilizie od immobiliari interessate da interventi convenzionati ai sensi del primo comma del presente articolo, non abitate od utilizzate direttamente dai proprietari, siano offerte prioritariamente in locazione a soggetti che abbiano la propria residenza o che esercitino un'attività stabile in particolari zone dell'ambito comunale. In tali casi i proprietari provvedono a segnalare al sindaco la propria disponibilità a locare nonché a darne pubblico avviso nei modi stabiliti dalla convenzione; ove entro 60 giorni nessun soggetto avente i requisiti previsti comunichi la propria volontà di stipulare il contratto di locazione, i proprietari hanno la facoltà di locare a qualsiasi soggetto avente i requisiti di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo.

Qualora le unità edilizie od immobiliari interessate da interventi convenzionati ai sensi del primo comma del presente articolo siano trasferite, a qualsiasi titolo, durante il periodo di vigenza della convenzione, gli obblighi da essa derivanti sono trasferiti all'avente causa.

Ai fini della determinazione dei prezzi di cessione di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo il valore lo-

cativo, ove il proprietario lo richieda, è sostituito dal valore dichiarato o definito agli effetti delle imposte di registro o di successione, od al corrispettivo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto o ad altra imposizione fiscale, con riferimento all'ultimo trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, intercorso antecedentemente all'entrata in vigore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta tra la data del trasferimento considerato e quella di stipula della convenzione. Analogamente si procede per gli edifici aventi caratteristiche strutturali e tipologiche che rendano impossibile od incongrua la determinazione del valore locativo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni; in tale ultimo caso, qualora non sia possibile procedere come descritto, il valore locativo è sostituito dal valore attribuibile, secondo i predetti altri criteri, ad altro immobile ubicato nella stessa zona censuaria ed avente analoghe caratteristiche, ovvero in misura pari al valore dell'edificio determinato sulla base del reddito dominicale risultante in catasto, aggiornato secondo i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle finanze.

Il valore convenzionale di cui alla lettera *c)* del primo comma del presente articolo, anche ai fini della determinazione del canone di locazione ai sensi della lettera *d)* del medesimo comma, è variato ogni biennio, dal momento della stipula della convenzione, con riferimento alla intercorsa variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione determinati ai sensi del presente articolo è nulla per la parte eccedente. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

ART. 15.

Gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui alla presente legge, nonché quelli di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, ivi compresi quelli per cui tali ultimi provvedimenti normativi prevedono che i predetti comuni operino a mezzo di aziende, possono essere realizzati dai comuni direttamente od avvalendosi dell'Istituto autonomo case popolari ovvero di aziende speciali a prevalente partecipazione comunale.

Il numero 5 dell'articolo 13 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sono abrogati.

In deroga alle norme vigenti l'esecuzione degli interventi di cui al primo comma, eventualmente compresa la progettazione esecutiva, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, scelte sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa, determinata in riferimento ad una pluralità di elementi prefissati dal comune.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che devono prevedere almeno quanto indicato al terzo comma del precedente articolo 5.

ART. 16.

Le somme di cui ai numeri 4 e 5 del precedente articolo 1 sono iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposte alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'erogazione delle somme di cui al comma precedente è effettuata dalla se-

zione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore dei comuni di Venezia e di Chioggia sulla base di rendiconti trimestrali predisposti dagli stessi comuni, contenenti la quantificazione delle spese sostenute nel trimestre precedente e del fabbisogno di cassa previsto per il trimestre successivo.

TITOLO IV.

ART. 17.

Le imprese con insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siti in Venezia insulare, nelle isole di Murano e Burano e nel centro storico di Chioggia possono usufruire di contributi in conto capitale pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione o la modificazione di impianti di depurazione, per l'attivazione di sistemi di raccolta con successivo allontanamento e smaltimento degli scarichi, ovvero per la modificazione degli impianti produttivi, attuate al fine di garantire il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi dettati dalle vigenti leggi, nei termini da queste fissati.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi dalla regione Veneto, alla quale le relative domande devono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. La regione Veneto, previo parere vincolante dei comuni competenti per il controllo degli scarichi ai sensi delle vigenti leggi, si pronuncia sulla concedibilità dei contributi richiesti entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Valgono le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Ove alla scadenza dei termini fissati gli scarichi non rispettino i prescritti limiti di

accettabilità il comune competente per il controllo ne dà notifica alla regione Veneto; ferma restando ogni altra prevista sanzione, le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a rimborsare i contributi concessi, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della predetta notifica, con riferimento ai periodi di tempo intercorsi tra le date di percepimento delle somme corrisposte a titolo di contributo e quella dell'ingiunzione della regione ad effettuare il rimborso.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche a favore di consorzi di imprese, ovvero di società consortili costituite anche in forma cooperativa, per interventi volti alla finalità di cui al predetto primo comma.

In ogni caso i contributi di cui al primo comma possono essere concessi anche per interventi, volti alle finalità di cui allo stesso comma, già iniziati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi del presente articolo è assegnata alla regione Veneto la somma di lire 6 miliardi; la regione del Veneto è conseguentemente autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di tale importo.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, non si applicano agli impianti di depurazione da realizzarsi in Venezia insulare, nelle isole di Murano e Burano e nel centro storico di Chioggia, ove realizzati nel sottosuolo, in ogni caso previo parere favorevole della competente autorità sanitaria.

ART. 18.

La somma di lire 6 miliardi è assegnata alla regione Veneto per essere ripartita tra i comuni compresi nell'ambito del comprensorio di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973,-

n. 171, ed all'articolo 1 della legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi di tipo manifatturiero, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La somma di cui al precedente comma è ripartita tra i comuni ivi indicati, o i loro consorzi, in proporzione alle superfici delle aree da destinare, in ogni comune, ad insediamenti produttivi di tipo manifatturiero, in conformità alle prescrizioni del piano comprensoriale di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Ove il predetto piano comprensoriale non sia ancora approvato dopo due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la somma di cui al precedente comma è ripartita in ragione di lire 5,5 miliardi da assegnare al comune di Venezia e di lire 500 milioni da assegnare al comune di Chioggia, ferma restando la possibilità per i suindicati comuni di impegnare i predetti importi, in tutto o in parte, per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi di tipo manifatturiero ricadenti nell'ambito territoriale di altri comuni consorziati con i comuni di Venezia o di Chioggia.

Le aree acquisite ed urbanizzate ai sensi dei precedenti commi sono concesse dai comuni in diritto di superficie dietro un corrispettivo pari alla somma delle quote parti del costo di acquisizione e delle spese di urbanizzazione; nei casi di rilocalizzazione, accompagnata o meno da conversione produttiva, di insediamenti già esistenti nell'ambito di cui al primo comma, ovvero di nuovo impianto di insediamenti anche parzialmente sostitutivi di altri esistenti, costretti a ridurre il numero degli occupati od a cessare l'attività in ragione di disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, dai quali sia dimostrato derivare un miglioramento della situazione ambientale, il predetto corrispettivo può essere ridotto fino al 60 per cento della parte afferente le spese di urbanizzazione.

Completate le operazioni di acquisizione, urbanizzazione e concessione delle aree destinate ad insediamenti produttivi di tipo manifatturiero, le disponibilità eventualmente residue sono dai comuni assegnatari versate nei rispettivi conti correnti vincolati di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 19.

La somma di lire 3 miliardi è destinata ad interventi ed opere di sistemazione ed infrastrutturazione di base di terreni, di costruzione di approdi e di escavo e ripristino di canali lagunari, al fine di avviare, in località Tessera nell'ambito del comune di Venezia, la realizzazione di un luogo di scambio intermodale dei trasporti di persone e di merci e di assicurare i collegamenti acquei con l'isola di Murano e con Venezia insulare. Il progetto di massima dei predetti interventi ed opere è predisposto dal comune di Venezia d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia.

La somma di cui al comma precedente è ripartita in lire 1,5 miliardi per opere di competenze dello Stato, per cui il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza del suindicato importo, ed in lire 1,5 miliardi da assegnare al comune di Venezia per opere di sua competenza.

TITOLO V.

ART. 20.

È costituita una commissione così composta: Ministro delle finanze, che la presiede, Ministro della difesa, Ministro per i beni culturali ed ambientali, tre rappresentanti, eletti nel proprio seno, della giunta municipale del comune di Venezia. Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

La commissione di cui al comma precedente provvede alla ricognizione dei beni immobili appartenenti al demanio ovvero al patrimonio dello Stato siti nel territorio del comune di Venezia ed all'individuazione di quelli fra essi per i quali, riconosciuti non indispensabili al conseguimento di specifici e prevalenti fini di pubblico interesse, ed in vista delle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sia opportuno procedere ai sensi del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

I beni immobili individuati ai sensi del comma precedente sono, con successivi provvedimenti, alternativamente:

a) venduti al comune di Venezia al prezzo determinato dal competente ufficio tecnico erariale, previo passaggio, dichiarato dall'autorità amministrativa competente, al patrimonio disponibile, ove già ad esso non appartengano;

b) ceduti in concessione novantennale, rinnovabile, al medesimo comune di Venezia, riconoscendosi a detto comune la facoltà di subconcederli ad altri soggetti, purché nel rispetto delle destinazioni d'uso e delle eventuali altre prescrizioni stabilite nella concessione;

c) dati in permuta con altri beni immobili di proprietà del medesimo comune di Venezia, purché di minor valore, essendo i relativi valori determinati dal competente ufficio tecnico erariale; nei casi di cessione da parte del predetto comune di immobili ed aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, è aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree ed agli immobili suddetti.

I provvedimenti previsti al comma precedente sono subordinati alla presentazione, da parte del comune di Venezia, di progetti di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ovvero di sistemazione, nonché di programmi di utilizzazione, di ogni singolo bene

immobile, o complesso di beni immobili, interessato; i predetti provvedimenti non sono sottoposti alle limitazioni di cui alle vigenti leggi.

Nei casi di vendita o di cessione in permuta, ai sensi del terzo comma del presente articolo, di beni immobili in uso al Ministero della difesa, i relativi prezzi di acquisto e gli eventuali conguagli sono versati in tesoreria per essere riassegnati all'amministrazione della difesa.

La caserma « D. Manin », già venduta al comune di Venezia ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, può dal comune predetto essere utilizzata per qualsiasi finalità di interesse pubblico.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

ART. 21.

Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dai seguenti:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare — sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee — entro il 31 maggio 1985, norme concernenti le caratteristiche degli scafi e degli organi propulsivi dei natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari a non superare determinati livelli massimi di inquinamento gassoso, da liquame, acustico ed idrodinamico.

Qualora in dipendenza delle norme di cui al precedente comma si rendano necessarie trasformazioni di natanti, le norme medesime devono prevedere la concessione di contributi. Le stesse norme prevedono altresì le modalità di concessione di finanziamenti di specifici programmi di ricerca di sviluppo tecnologico, di tipo teorico-sperimentale, rivolti alla individuazione di soluzioni di naviglio aderenti alle peculiari esigenze della laguna e degli insediamenti urbani lagunari di Venezia, nonché di contributi per la in-

stallazione di idonei servizi di controllo dei natanti di cui al quinto comma del presente articolo. Per gli stanziamenti relativi a quanto previsto dal presente comma si provvede con la legge annuale contenente le disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato ».

ART. 22.

Le somme di cui alla lettera *a)* dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171, non ancora impegnate, sono utilizzate in conformità alle disposizioni di cui al titolo I della parte II della presente legge.